

## INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	SCOPO.....	2
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	2
4.	RIFERIMENTI .....	2
	3.2 RIFERIMENTI ESTERNI.....	2
	3.1 RIFERIMENTI INTERNI.....	2
5.	DEFINIZIONI .....	2
6.	IL QUADRO GIURIDICO.....	3
6.1.	CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE .....	3
6.2.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	4
6.3.	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
6.4.	CANALI DI SEGNALAZIONE .....	5
6.5.	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
6.6.	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	6
7.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO .....	6
7.1.	IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
7.2.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
7.3.	DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE .....	7
7.4.	SEGNALAZIONI INVIATE AD UN SOGGETTO INTERNO DIVERSO DA CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI.....	7
8.	LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE .....	8
8.1.	LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	8
8.2.	LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI .....	9
8.3.	RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE .....	9
8.4.	RINUNCE E TRANSAZIONI .....	10
8.5.	MISURE DI SOSTEGNO .....	10
8.6.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Firma di Redazione Gruppo di lavoro	Firma di Verifica	Firma di Approv.
0	14/07/2023	PRIMA EMISSIONE	Ufficio Presidenza  Settore Affari Generali e Legali	Responsabile Sistema di gestione per la Qualità	Presidente

## 1. PREMESSA

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 del 2023, che introduce nell'ordinamento italiano – **con effetto dal 15 luglio 2023** – disposizioni a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali, nell'ambito del settore pubblico e del settore privato.

La normativa ha lo scopo di garantire la riservatezza: dell'identità delle persone segnalanti; dell'identità delle persone coinvolte nella segnalazione; del contenuto della segnalazione stessa e della documentazione ad essa relativa.

## 2. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire indicazioni circa la procedura da seguire in tutte le sedi dell'Associazione per effettuare segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*), garantendo ai segnalanti (c.d. *whistleblower*) le tutele dettate dal D.Lgs. n. 24/2023.

## 3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura si applica in tutte le Sedi/Poli dell'Associazione "La Nostra Famiglia" ed è rivolta a tutti gli stakeholder individuati come possibili segnalanti dalla normativa (si veda l'art. 6.1 della presente procedura).

## 4. RIFERIMENTI

### 3.2 RIFERIMENTI ESTERNI

- Direttiva (UE) 2019/1937
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- D.Lgs. 231/01
- GDPR – Regolamento (UE) 2016/679
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 A.N.A.C.

### 3.1 RIFERIMENTI INTERNI


- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità
- MOG
- Codice etico

## 5. DEFINIZIONI

"**A.N.A.C.**": Autorità Nazionale Anticorruzione.

"**Segnalazione**" (*Whistleblowing*): comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

"**Segnalazione interna**": comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna adottato dall'Associazione.

Associazione "La Nostra Famiglia"		
 <p><b>LA NOSTRA FAMIGLIA</b> CURA RIABILITAZIONE E RICERCA DALLA PARTE DEI BAMBINI</p>	<p><b>GESTIONE SEGNALAZIONI</b> <b>WHISTLEBLOWING</b></p>	<p>PG 015 Rev. 0 Pag. 3 di 11</p>

**"Segnalazione esterna"** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da A.N.A.C.

**"Divulgazione pubblica"**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**"Persona segnalante"**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Associazione, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

**"Facilitatore"**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

**"Contesto lavorativo"**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con l'Associazione, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione.

**"Persona coinvolta"**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**"Ritorsione"**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**"Responsabile delle Segnalazioni"**: la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

**"Dare seguito"**: l'azione intrapresa dal Responsabile delle Segnalazioni e dal destinatario di cui al successivo articolo 7.2 per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**"Riscontro"**: la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

## 6. IL QUADRO GIURIDICO

### 6.1. CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere fatte da: dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, lavoratori e collaboratori di appaltatori o fornitori che prestano la propria attività presso l'Associazione.

Posso altresì fare le segnalazioni: le socie e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Associazione.

I soggetti sopra indicati possono procedere con la segnalazione, oltre che in costanza del rapporto giuridico, anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La persona segnalante può farsi assistere da un facilitatore.

A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione (che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale).

## 6.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La nuova normativa si applica a ogni violazione del diritto nazionale o dell'Unione europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'Associazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Associazione, che possono riguardare le seguenti categorie di illeciti:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
- 3) illeciti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'UE;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) che precedono.

Le informazioni oggetto della segnalazione ricomprendono anche i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Associazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non devono essere oggetto di segnalazione lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Risorse Umane con le modalità stabilite.

Si precisa che i motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine dell'applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

## 6.3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve essere "circostanziata", cioè permettere di individuare in modo sufficientemente dettagliato gli elementi oggettivi che consentono di avviare un'istruttoria, quali a titolo esemplificativo: modalità e finalità della condotta o dell'illecito, periodo di riferimento della condotta, persone coinvolte, quantificazione del danno, modalità di raggirio del sistema di controllo, copia della documentazione citata, ecc.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione e trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie solo se con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela delle persone coinvolte, in mancanza del quale il segnalante potrebbe incorrere nelle responsabilità riportate all'art. 8.3 della presente procedura.

#### 6.4. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- interno all'Associazione;
- esterno, gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**ATTENZIONE:** la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023 di seguito riportate, è possibile effettuare una segnalazione esterna:

- a) l'Associazione non ha previsto l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### 6.5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

L'Associazione ha istituito i seguenti canali interni di segnalazione, alternativi:

- cartaceo  
a mani o a mezzo posta ordinaria/raccomandata, con indicazione sulla busta "riservata personale", al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Associazione "La Nostra Famiglia" – Via Don Luigi Monza n. 1 – 22037 Ponte Lambro (Co);
- orale  
con un incontro con il Responsabile delle Segnalazioni scrivendo all'indirizzo [odv@lanostrafamiglia.it](mailto:odv@lanostrafamiglia.it);
- informatico

tramite apposita piattaforma messa a disposizione dall'Associazione stessa.

Qualsiasi persona dotata di un dispositivo di proprietà (pc o *tablet* o *smartphone*) connesso a Internet potrà inviare le segnalazioni seguendo le modalità operative descritte sul sito istituzionale, accedendo alla pagina "*Whistleblowing*" dal *footer* (fondo pagina principale) oppure dal menù selezionando il tasto "Chi siamo", il tasto "*Whistleblowing*" ed infine il tasto "Segnala qui". Le modalità operativa di fruizione della piattaforma sono illustrate nella sezione "FAQ" della pagina "*Whistleblowing*", accedendo come sopra indicato e cliccando il tasto "FAQ".

I predetti canali garantiscono l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.

## 6.6. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

### A.N.A.C.:

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'A.N.A.C., che mette a disposizione una piattaforma informatica (al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>) oppure linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale per segnalazioni in forma orale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

### Divulgazione pubblica:

Divulgare pubblicamente vuol dire "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado diraggiungere un numero elevato di persone*".

## 7. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO

### 7.1. IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE

**L'Associazione ha affidato la funzione di Responsabile delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**, soggetto autonomo, imparziale ed indipendente rispetto all'organizzazione aziendale, dotato di un proprio regolamento, in possesso delle competenze e capacità necessarie ad adempiere il compito.

Tutte le segnalazioni interne pervengono quindi al Responsabile delle segnalazioni, cui spetta:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, potendo accedere alle informazioni dell'Associazione anche con la collaborazione e il supporto di tutte le funzioni aziendali;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

### 7.2. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile delle Segnalazioni svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati.

La segnalazione sarà valutata inammissibile in caso di:

- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Responsabile delle Segnalazioni potrà dare seguito alla segnalazione avviando l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

A tal fine potrà inoltrare la segnalazione alle funzioni aziendali ritenute necessarie, alle quali può anche chiedere di acquisire atti e documenti.

Il Responsabile delle Segnalazioni può altresì coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

All'esito dell'istruttoria, a seguito dell'attività svolta, qualora vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi l'apparenza di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi/uffici preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Con riferimento al "*riscontro*" al segnalante da effettuare entro il termine di 3 mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

### **7.3. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

Se necessario, il Responsabile della Segnalazione dovrà inoltrare le segnalazioni agli organi/uffici interni all'Associazione in relazione alle specifiche circostanze della segnalazione, alle materie oggetto della segnalazione e delle competenze, capacità e poteri, seguendo la struttura organizzativa dell'Associazione stessa.

Il Responsabile delle segnalazione si assicura che il destinatario competente sia informato e che attivamente si adoperi per dare seguito alla segnalazione ricevuta.

Nel caso in cui un destinatario sia coinvolto nella segnalazione, viene interessato il suo responsabile gerarchico, ove la segnalazione coinvolga il Direttore Generale o la Presidente dovrà essere investito il Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso in cui non fosse possibile inoltrare la segnalazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Responsabile delle Segnalazioni non è in grado o non ha adeguati poteri per dare seguito, questa dovrà essere inoltrata all'A.N.A.C..

Il Responsabile delle Segnalazioni oltre che avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali, all'occorrenza, può anche avvalersi degli organi di controllo dell'Associazione e, ove necessario, di specialisti esterni.

In tali casi, la segnalazione e l'eventuale documentazione verrà trasmessa nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

In ogni caso di segnalazione interna di cui alla presente procedura, l'Associazione garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **7.4. SEGNALAZIONI INVIATE AD UN SOGGETTO INTERNO DIVERSO DA CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI**



Se la persona segnalante erroneamente invia la propria segnalazione utilizzando un canale diverso da quelli sopra indicati, e la segnalazione stessa è ricevuta da un soggetto interno all'Associazione non competente alla relativa gestione:

- laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di *whistleblowing* o dal richiamo alla normativa in materia), la segnalazione è considerata "*segnalazione whistleblowing*" quest'ultimo dovrà trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile della segnalazione, utilizzando il canale di segnalazione interna cartacea di cui al par. 6.5, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **8. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Associazione in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

### **8.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere (cfr. paragrafo 7.3) o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina poi espressamente due casi in cui è possibile rivelare l'identità del segnalante:

- la prima ipotesi si ha qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la seconda ipotesi si ha quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.



Nei predetti due casi, sarà possibile rivelare l'identità del segnalante a patto che concorrano la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, direttamente in presenza fisica, ovvero in videoconferenza ed anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Sul piano operativo, l'obbligo di riservatezza è altresì declinato anche a livello informatico, ovvero mediante l'adozione di un sistema di segnalazione interno informatizzato, che consenta di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.

## **8.2. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI**

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Come previsto dal decreto *whistleblowing*, non possono subire ritorsioni oltre al segnalante anche:

- a) i facilitatori;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.


L'eventuale adozione di misure ritorsive può essere comunicata esclusivamente all'A.N.A.C. dalla persona medesima.

## **8.3. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE**

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la persona coinvolta o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Per godere della protezione da ritorsioni, i segnalanti o denunciatori devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio.

<i>Associazione "La Nostra Famiglia"</i>		
 <p><b>LA NOSTRA FAMIGLIA</b> <small>CURA RIABILITAZIONE E RICERCA DALLA PARTE DEI BAMBINI</small></p>	<p><b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING</b></p>	<p>PG 015 Rev. 0 Pag. 10 di 11</p>

Inoltre, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

#### **8.4. RINUNCE E TRANSAZIONI**

Come previsto dal dettato normativo, non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge, salvo si tratti di rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali – cfr. art. 2113 c.c.).

#### **8.5. MISURE DI SOSTEGNO**

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

#### **8.6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Associazione e dal Responsabile delle segnalazioni, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ciascun titolare provvede ad individuare e mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Gli eventuali fornitori esterni sono designati responsabili del trattamento ed il rapporto è disciplinato ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.



Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti dalla normativa in materia.